

Emilia Romagna: I Caregiver, gli assistenti familiari dei non autosufficienti, resi visibili da una legge

Al via, prima in Italia, una nuova normativa che ne riconosce il fondamentale apporto di cura e ne aiuta il compito con vari strumenti. Istituito anche un Caregiver-day.

di ALBA DAL FORNO e MARIA FRANCESCA PICCHIO



Come Cna Pensionati lo chiedevamo da anni. Con iniziative, partecipando a tavoli di concertazione, a confronti. Chiedevamo una legge che riconoscesse il ruolo sociale del caregiver (prestatore di cura) familiare, una legge capace di dare formazione e supporto nelle attività di assistenza prestate gratuitamente da familiari e amici a persone non autosufficienti, una legge che li riconoscesse come elemento della rete del welfare locale assicurando il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.

Cargiver che in Emilia Romagna sono 289.000 di cui oltre la metà donne. Persone che spesso patiscono isolamento sociale, un impoverimento economico e una difficoltà ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro. Assistere una persona non autosufficiente

può essere, come facilmente comprensibile, molto faticoso e totalizzante con pesanti ripercussioni sulla vita privata. Non riconoscerne il ruolo acui va ancora di più fatica e isolamento.

Con deliberazione legislativa 87 del 25 marzo 2014 la Regione Emilia Romagna, prima in Italia, ha approvato le "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare – persona che presta volontariamente cura e assistenza.."

Punti salienti, la formazione al lavoro di accudimento e al riconoscimento della competenza acquisita per favorire successivi sbocchi lavorativi, un supporto psicologico, guide sui servizi, forme di sostegno economico nell'ambito dei contributi destinati alla non autosufficienza (assegno di cura, interventi economici per l'adattamento domestico), prestazioni sanitarie a domicilio, sostituzioni che offrano momenti di sollievo o permettano di affrontare emergenze, accordi con le associazioni imprenditoriali per una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro, promozione di accordi con compagnie assicurative per la copertura di infortuni o della responsabilità civile collegata all'attività prestata.

La legge propone, infine, anche l'istituzione del Caregiver day. Una giornata dedicata per dare voce alle tante persone invisibili che scelgono di condividere una parte della loro vita con chi perde autonomia, una giornata che diventi anche occasione per conoscere e diffondere buone pratiche e per verificare, attraverso i protagonisti diretti, l'efficacia di questa prima e importante legge. ■

Legge regionale sui Caregiver n. 87/2014

Specchietto di sintesi della legge:

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Finalità | Declina le finalità della legge che si sostanziano nel riconoscimento del valore sociale del caregiver familiare quale importante componente informale della rete di assistenza alla persona e protagonista delle politiche di domiciliarizzazione dei trattamenti socio-sanitari e nel conseguente riconoscimento dei bisogni dello stesso |
| Art. 2 - Definizione e funzioni del caregiver familiare | Definisce il caregiver come il familiare, il convivente o la persona amica che si prende cura, volontariamente e gratuitamente, della persona cara che necessita di un aiuto e del suo ambiente, eventualmente avvalendosi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura. |
| Art. 3 - Libera scelta e rapporto coi servizi sociali e sanitari del sistema regionale | Esplicita il riconoscimento del ruolo del caregiver da parte dei servizi socio-sanitari territoriali. Il caregiver così partecipa alla definizione del Piano Assistenziale per l'assistito (PAI) e ne è componente fondamentale, si avvale del sostegno professionale e tecnico degli operatori e viene informato dei problemi socio sanitari e dei bisogni dell'assistito così da poter decidere che tipo di supporto garantire. A garantire il collegamento tra caregiver e rete di assistenza formale sarà il responsabile del PAI che dovrà pertanto essere esplicitamente individuato. |
| Art. 4 - Interventi a favore del caregiver familiare | Definisce in quali modi e misure la Regione, i Comuni e le AUSL assicurano interventi a favore dei caregiver dalla promozione di forme di sostegno economico alle persone assistite dai caregiver, alla definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative, alla definizione di accordi con le associazioni datoriali tesi ad una maggiore flessibilità oraria, all'informazione, orientamento e formazione per il corretto svolgimento del lavoro di cura. |
| Art. 5 - Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali | Definisce qual è la rete di sostegno al caregiver, costituita da servizi e reti di solidarietà. Di essa fanno parte il responsabile del PAI, il medico di medicina generale, i servizi sociali e specialistici sanitari, il volontario e la solidarietà di vicinato che possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del caregiver. |
| Art. 6 - Riconoscimento delle competenze | Definisce le modalità di riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nell'esperienza di caregiver che possano essere conteggiati in un eventuale percorso di formalizzazione delle competenze secondo quanto previsto dalla legge regionale 12/03. |
| Art. 7 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione | Prevede azioni di sensibilizzazione quali la giornata annuale del caregiver, la raccolta di buone pratiche, il sostegno alle associazioni dei caregiver che saranno coinvolte nella fase di concertazione per la programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale. |